



ACCORDO DI COLLABORAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ ETS E COMUNE DI LODI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL PROGETTO “ENERGIA A LODI - SECONDA EDIZIONE” FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E AL SUPPORTO DI FAMIGLIE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO NELLA CITTÀ DI LODI

TRA

Comune di Lodi, con sede in Lodi, Piazza Broletto 1, P.I. 03116800156 - C.F. 84507570152, rappresentato da Andrea Furegato in qualità di Sindaco, di seguito denominato **“Parte o Comune”**

E

Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità ETS, con sede in Lodi, Via Togliatti 18, C.F. 92567090151 rappresentata da Paolo Landi, in qualità di Presidente, di seguito denominata **“Parte o Fondazione”**

Premesso che

1. nel 2024 è stato avviato il progetto “Energia a Lodi”, sviluppato in collaborazione tra Banco dell’Energia (ente filantropico), Comune di Lodi e Fondazione Casa della Comunità ETS, con l’obiettivo di individuare e sostenere nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità energetica;
2. il progetto, conclusosi nel mese di giugno 2026, ha consentito di accompagnare i beneficiari in un percorso di educazione e consapevolezza sui consumi energetici, attraverso attività di formazione dedicate all’ottimizzazione dei consumi, alla lettura e comprensione delle bollette e alla conoscenza dei contratti di fornitura;
3. parallelamente, è stato previsto un sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche, quale strumento di supporto alle famiglie più fragili;
4. in considerazione dei risultati conseguiti e della positiva collaborazione instaurata, il Comune di Lodi e la Fondazione Casa della Comunità ETS hanno condiviso l’utilità del progetto “Energia a Lodi – Seconda Edizione”, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 193/2025, rivolto a nuovi beneficiari e a situazioni di particolare criticità individuati dai Servizi Sociali comunali;



Articolo 1 – Obiettivo dell’Accordo

1. Le Parti, attraverso un impegno comune, intendono implementare il Progetto “ENERGIA A LODI - SECONDA EDIZIONE” mettendo in campo le proprie risorse e ognuna per le proprie competenze, al fine di:
 - a) Contrastare il problema della povertà energetica e, più in generale, della vulnerabilità dei singoli, delle famiglie e delle persone aggravatasi in ragione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del SARS-CoV-2, delle tensioni geopolitiche internazionali e dell'incremento dei prezzi energetici;
 - b) Rispondere al bisogno urgente dei beneficiari attraverso il pagamento delle bollette relative alle forniture di acqua, luce e/o gas **emesse da qualunque operatore** utilizzando a tal fine il fondo solidale costituito dal contributo del Comune di Lodi e eventualmente successivamente incrementabile dalle Parti o da altri soggetti;
 - c) Avviare un percorso di educazione e consapevolezza dell'utilizzo dell'energia che permetta ai beneficiari di ridurre i propri consumi energetici;

Articolo 2 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano ad attuare il Progetto rivolto ai beneficiari, convenendo sin d'ora che lo stesso sarà gestito in accordo tra le Parti.
2. Le Parti si impegnano a supportare il Progetto nel suo complesso apportando competenze e strumenti quali:

Fondazione Casa della Comunità:

Nell'ambito del progetto la Fondazione provvede, con proprio personale e presso i propri spazi, allo svolgimento delle seguenti attività: accoglienza e supporto ai beneficiari nella compilazione dei questionari di valutazione della situazione energetica; progettazione, organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi; pagamento delle utenze domestiche secondo le indicazioni dei Servizi Sociali del Comune di Lodi; supporto tecnico in materia energetica a favore sia delle assistenti sociali sia dei beneficiari; gestione amministrativa, tracciabilità e rendicontazione delle attività e delle risorse impiegate.



Comune di Lodi:

- a) Individuazione, attraverso il Servizio Sociale ed in concerto con la Fondazione Casa della Comunità, dei beneficiari idonei a fruire del Progetto;
- b) Versamento di un contributo di euro 15.000,00 che andrà ad implementare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale 193/2025 e costituente il Fondo istituito presso la Fondazione Casa della Comunità e finalizzato al pagamento delle bollette dei beneficiari direttamente da parte della Fondazione Casa della Comunità;

Le risorse messe a disposizione, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 ed assumono natura esclusivamente compensativa dell'operato dell'Ente partner al fine di consentirgli un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e saranno erogate a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Pertanto, a consuntivo l'importo potrà subire variazioni in ribasso qualora la somma rendicontata sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. In presenza di provvedimenti normativi e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, il Comune di Lodi si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, il partenariato in oggetto.

Articolo 3 – Durata

Il presente Accordo esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino al completo impiego del contributo messo a disposizione da parte del Comune di Lodi e delle sue eventuali successive integrazioni.

Articolo 4 – Trattamento dei Dati Personali

Le Parti, nell'attuazione delle attività e degli impegni previsti all'interno del presente Accordo, si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle



disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 nonché a porre in essere tutte gli adempimenti all'uopo necessari.

Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Foro competente

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Lodi.

Lodi / /

Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità ETS

Comune di Lodi